



**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Provincia di Catania)

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA  
DEI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI**

*Deliberazione P.C.*

*n. 75/2004*

**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(PROVINCIA DI CATANIA)**

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DEI  
GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI**

**1. Norme di riferimento**

L.R. 22/12/99, n.28, concernente la riforma della disciplina del commercio;

Decreto dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca n. 445 del 17/04/2000;

D.Lgs. 24/04/2001, n. 170 di " Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", a norma dell'art. 3 della L. 13/04/99, n.108;

Circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n. 3538/c del 28/12/2001;

Decreto dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca del 13/11/2002 concernente " Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punto ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici".

Circolare esplicativa Ass. Reg.le per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e Pesca n. 5 del 10.05.04 – Oggetto: Nuove direttive per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici – Lettera e) comma 10, art. 9 D.A. 13 novembre 2002;

**2. Finalità**

- a) incremento della diffusione dei mezzi d'informazione e stampa;
- b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione;
- c) facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale;

**3. Oggetto**

- a) Definizione della rete dei punti ottimali di vendita esclusivi e non esclusivi e dei relativi ambiti di localizzazione.
- b) Determinazione delle modalità e dei criteri per ottenere l'autorizzazione amministrativa all'insediamento di nuovi punti - vendita.

**4. Operazioni preliminari**

Le operazioni preliminari alla formazione dei piani, stabilite dall'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca con l'art.8 del Decreto del 13/11/2002, riguardano:

- a) la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee che possano corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei piani regolatori generali, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri. La zonizzazione deve, comunque tenere conto dei centri storici, delle periferie, delle semiperiferie urbane, delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e terziaria, delle aree rurali e montane;
- b) la rilevazione delle caratteristiche di ciascuna zona individuata, con particolare riguardo alla struttura e densità della popolazione residente, alle strutture scolastiche, industriali, produttive e commerciali ed inoltre ai centri culturali, agli uffici pubblici, all'assetto viario ecc.....;
- c) all'individuazione, per l'ultimo biennio e per ciascuna zona, del numero e densità dei punti vendita esistenti e della loro localizzazione, alla popolazione presente e fluttuante nel territorio, ecc

In esecuzione della suddetta disposizione ed al fine di elaborare una adeguata localizzazione del piano ottimale dei punti vendita, si è proceduto ad attenta analisi della situazione esistente, come di seguito riportata:

### **5. Analisi dell'attuale assetto demografico e territoriale del Comune**

I dati sono stati desunti tramite indagine diretta sulla realtà esistente.

Il territorio del Comune di Calatabiano esteso Km<sup>2</sup>. 26,30 è l'ultimo comune della provincia di Catania, posizionato nella parte bassa della valle dell' Alcantara.

L'economia risulta tutt' ora imperniata sull'asse primario - secondario,(agricoltura, artigianato) tuttavia la vicinanza con una delle maggiori stazioni turistiche della Sicilia e la precisa volontà politica spingono l'economia verso il terziario (turismo, servizi).

L' attuale assetto territoriale ed urbanistico del Comune è strutturato in una zona centrale, una zona periferica, una zona archeologica, una frazione e una zona turistica sulla costa ionica.

#### **a) Popolazione residente**

I dati ufficiali relativi all'andamento demografico rilevati presso i servizi demografici comunali al 31/12/2002 erano: popolazione residente n. 5226 unità pari a n. 1998 nuclei familiari.

#### **b) Popolazione fluttuante**

Nella zona turistica ubicata sulla costa ionica e denominata Contrada S. Marco, ove sono presenti n. 3 strutture ricettive si registra, a seguito di notevoli flussi turistici nel periodo estivo, una popolazione fluttuante stimata, nel numero di oltre 2.000 presenze giornaliere tra bagnanti ed ospiti delle suddette strutture ricettive.

#### **c) Zonizzazione**

Dall'attuale assetto urbanistico del territorio e relativa configurazione topografica, nonché dalla struttura e densità della popolazione residente e fluttuante, si rileva una suddivisione del Comune in n. 5 zone omogenee.. Detta suddivisione tiene conto del centro storico, delle periferie, delle frazioni, nonché delle zone ad interesse turistico ed archeologico. Essa coincide con quella utilizzata per la formazione del Piano Regolatore Generale

**ZONA 1** - comprende il centro storico e parte l'aggregato urbano.

- Popolazione residente: n. 4032 unità; nuclei familiari n. 1540
- Strutture scolastiche: n. 4 di cui : una scuola media inferiore, n. 2 scuole elementari Statali, n. 1 scuola asilo - elementare parificata

- Centri culturali : n. 4 associazioni culturali
- Uffici pubblici: n. 2 ( Comune, Ufficio Postale )
- Farmacie: n.2
- Istituti bancari : n. 3
- **Attività produttive: n. 86 artigiani e n. 48 attività commerciali.**
- Attuale localizzazione dei punti vendita di giornali quotidiani e periodici: n.2 esclusivi e n.1 non esclusivo

**ZONA 2 – comprende la frazione di Lapide – Pasteria e Ponte Borea:**

- Popolazione residente: n. 1.184 unità; nuclei familiari n. 516
- Distanza dal centro storico: Km 2 circa
- Ubicazione: sulla strada statale SS 114
- Strutture scolastiche: n. 2 (Scuola elementare – Scuola materna)
- Uffici pubblici: n. 2 ( Ufficio Postale e FF.SS )
- Farmacie: n.1
- Strutture industriali: n. 2 ( Cartiera – Derivati agrumi )
- Attività produttive e commerciali: n. 12
- Attuale localizzazione dei punti vendita di giornali quotidiani e periodici: n.1 esclusivo

**ZONA 3 A – comprende la contrada San Marco ( Turistica )**

Trattasi di zona esclusivamente turistica, ubicata sulla costa ionica, a sud del centro storico e distante da esso Km 3,5 circa. E' separata dal nucleo centrale del Comune dalla SS 114.

Nella zona esistono n. 3 insediamenti abitativi e relative strutture collegate.

- Strutture turistico ricettive: n. 2 ( **n.1 campeggio e n. 1 villaggio turistico** )
- Strutture turistiche n. 6 ( **Stabilimenti balneari**).
- Ristoranti: n. 2 e n. 1 pubblico esercizio (bar).

Sulla costa si registra un notevolissimo flusso turistico nella stagione estiva composto sia da bagnanti che quotidianamente affollano la omonima e rinomata spiaggia, sia dalla numerosa e costante presenza di turisti nei due campings esistenti, con un numero stimato di oltre 2.000 presenze giornaliere.

Nel vigente P.R.G. nella zona è previsto un notevole incremento delle strutture turistiche e ricettive.

**ZONA 3 B – comprende la contrada Castello ( Archeologica )**

Trattasi di zona archeologica, che si estende a nord del centro storico, ove sono ubicati un castello arabo - normanno e le due chiese del SS. Crocifisso e del Carmelo , che ne fanno un sito di grande pregio storico e culturale, destinato a futura espansione in relazione alla prevista valorizzazione e fruizione a fini turistici.

Tuttavia poiché la zona non è insediata, né può definirsi, in atto, zona turistica, in carenza dei parametri previsti dalla normativa vigente, **non si ritiene di dover prevedere punti vendita di quotidiani e periodici**, con riserva di aggiornamento nell'eventualità di future modifiche dell'attuale situazione.

**6. Localizzazione dell'attuale rete di vendita**

Gli attuali punti vendita, facenti parte tutti di attività commerciali miste, sono così dislocate:

- Piazza Vittorio Emanuele n.9 – esercizio di rivendita tabacchi, quotidiani e periodici ditta “VECCHIO Giorgio”, classificato punto di vendita esclusivo ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.A. 13 novembre 2001;
- Via XX Settembre n.1 – esercizio commerciale di vendita di cartoleria, cancelleria, di quotidiani e periodici ditta “PLATANIA Barbara”, classificato punto di vendita esclusivo ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.A. 13 novembre 2001;
- Piazza Vittorio Emanuele nn. 16,17 e 18 - esercizio di rivendita tabacchi ditta “ Calabrese Salvatore”, classificato punto di vendita non esclusivo ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) D.A. 13 novembre 2001 ;
- Via Lapide Nuova n.122 ditta “Giannetto Nunziato Rosario”, classificato punto di vendita esclusivo ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.A. 13 novembre 2001;

L'attuale rete distributiva è ricadente in ZONA 1 – Centro storico - (n. 3 punti di vendita) e ZONA 2 – Frazione Lapide – Pasteria e Ponte Borea (n.1 punto di vendita). La localizzazione degli attuali punti-vendita viene riportata nella allegata cartografia planimetrica, in scala 1:10.000, con simbologia di colore rosso e la distanza che intercorre fra i suddetti punti di vendita ricadenti in ZONA 1 non rientra nei parametri minimi stabiliti dalla vigente normativa.

## **7. Criteri e parametri per la localizzazione**

L’art.9 del Decreto dell’Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l’Artigianato e la Pesca del 13/11/2002, stabilisce i criteri ed i parametri per la localizzazione dei punti ottimali di vendita.

Nella fattispecie, in considerazione del fatto che il territorio comunale è stato diviso in singole zone, si applicano i seguenti criteri previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del citato Decreto Assessoriale:

- Per ogni zona deve essere rispettato un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita sia esclusivi che non esclusivi non inferiore a 1.000;
- Qualora nel territorio comunale o nella singola zona risulti residente un numero di famiglie inferiore a 1.000, è comunque consentita l’apertura di un punto vendita esclusivo e di un punto vendita non esclusivo
- La distanza minima tra i singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non può essere inferiore a 350 m., calcolati per il percorso più breve.

Inoltre, per la zona turistica di contrada S. Marco, si applicano i seguenti criteri previsti dall’art.9, c.7, p.a) del medesimo D.A.:

- Per effetto di una maggiore presenza stagionale dell’utenza il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee, sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi, per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell’anno, nel rispetto del rapporto minimo tra popolazione non residente e punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore mediamente a 1.000 presenze giornaliere rilevate nell’anno precedente per il periodo considerato.

## **8. Individuazione dei punti ottimali di vendita**

Nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dall’art.9 del Decreto dell’Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l’Artigianato e la Pesca del 13/11/2002, elencati al precedente p. 5, in considerazione del fatto che il territorio comunale è stato diviso in singole ZONE, i punti ottimali di vendita vengono determinati e localizzati nel modo seguente :

**ZONA 1( centro storico ed aggregato urbano) – Un punto di vendita esclusivo o non esclusivo ( oltre quelli esistenti).**

**ZONA 2 (frazione: Lapide Pasteria Ponte Borea) - Un punto di vendita esclusivo o non esclusivo (oltre quello esistente).**

**ZONA 3A (Turistica con.da San Marco)- Un punto vendita esclusivo o non esclusivo, in relazione alle richieste ed alle esigenze di mercato della zona, fermo restando le modalità di cui all' art. 9, comma 7, lett. a) del D.A. 13 novembre 2002, e cioè con autorizzazione a carattere stagionale non superiore a mesi quattro nell'arco dell'anno, nel periodo Giugno-Settembre, e nel rispetto della distanza minima non inferiore a 350 m.**

### **9. Clausola di salvaguardia**

Ai sensi dell'art. 9, c. 8, del D.A. in questione, sono fatte salve le localizzazioni dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi, già in attività, che non rispondono ai parametri stabiliti ai precedenti artt. 7 e 8.

### **10. Punti vendita esclusivi**

Si intendono per punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici ( art.1, c.1, b D.A. 13/11/2002 ).

Inoltre sono considerati esclusivi i punti vendita promiscui, autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici, congiuntamente ad altri prodotti, in data anteriore all'entrata in vigore della L. 13/04/99, n. 108, e del Decreto Legislativo 24/04/2001, n.170 ( art. 1, c.2, D.A. 13/11/2002 )

### **11. Punti vendita non esclusivi**

Ai sensi dell'art. 2, c.3, del D.A. 13/11/2002, possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, così come definiti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita di rivista di identica specializzazione.

Inoltre sono considerati non esclusivi i punti vendita promiscui, autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici, congiuntamente ad altri prodotti, in data anteriore all'entrata in vigore della L. 13/04/99, n. 108, e del Decreto Legislativo 24/04/2001, n.170 ( art. 1, c.2, D.A. 13/11/2002 ).

### **12. Parità di trattamento**

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Le stesse disposizioni si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

### 13. Modalità di vendita

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

### 14. Autorizzazione amministrativa

#### **Nuovi criteri**

La piena ed assoluta parificazione in ordine ai requisiti per l'esercizio dell'attività a quelli previsti dalla disciplina generale del commercio per il settore non alimentare (II° raggruppamento merceologico) ha determinato che:

- è consentito ai titolari di rivendita di giornali e periodici la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare (II° raggruppamento);
- è consentito il rilascio dell'autorizzazione o il trasferimento su aree pubbliche previa concessione di occupazione del suolo pubblico, adeguando la struttura dell'esercizio alle caratteristiche di natura urbanistica e ambientale della zona interessata;
- lo spostamento di sede della rivendita è subordinato alle prescrizioni di cui all'art. 7, fermo restando il rispetto delle zone di localizzazione di cui al presente piano e purchè sia garantita un'adeguata superficie idonea allo svolgimento dell'attività;
- è consentito ad un soggetto titolare di una delle attività previste dall'art. 2, comma 3, del decreto n. 170/01, il quale ottenga l'autorizzazione di un punto non esclusivo di vendita, cedere detta seconda attività come singolo ramo in affidamento in gestione a terzi, altresì, non è consentito, invece, il trasferimento di sede della sola attività relativa al punto non esclusivo, in quanto ciò determinerebbe il venire meno del legame funzionale con l'azienda che lo ha originato;
- è consentito alle persone fisiche diverse dal titolare o ai suoi familiari o parenti o affini sino al terzo grado di svolgere l'attività in sede fissa;
- è consentito sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di giornali quotidiani e periodici.

#### **Modalità di rilascio**

L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal responsabile del servizio.

Il richiedente l'autorizzazione per la vendita di giornali quotidiani e periodici deve presentare istanza al Comune territorialmente competente, specificando quanto appresso:

1. generalità anagrafiche;
2. codice fiscale o partita I.V.A.;
3. essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art.3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n.28;

4. di non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di terzi ;
5. di non essere iscritto in Albi professionali.

L'istanza deve contenere, altresì, i seguenti dati:

- a) esatta ubicazione dell'esercizio, specificando la ZONA e se ricade in suolo pubblico o privato;
- b) dimostrazione della disponibilità dei locali e dello spazio pubblico ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
- c) eventuale titolarità di altra autorizzazione alla attività di rivendita giornali e riviste, o di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio;
- d) agibilità del locale di vendita con la destinazione d'uso ad attività commerciale;
- e) nr.2 planimetrie della pianta del locale corredate da relazioni tecniche descrittive redatte da tecnico abilitato.

### **Revoca**

Qualora l'attività di vendita non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile del Servizio procederà alla revoca della stessa, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore e sempre che il titolare abbia richiesto motivata proroga dei termini.

### **15. Subingresso**

E' soggetto alla sola comunicazione al Comune il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività.

Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti di accesso, previsti dall'art. 3 della L.R. 23/12/99, n. 28, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo aver presentato la comunicazione.

### **16. Ferie e riposi**

La chiusura delle rivendite, nei giorni domenicali, festivi, di eventuale riposo infrasettimanale e per ferie deve essere regolata in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante disposizione di turni.

### **17. Esenzione dall'autorizzazione**

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse edite;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, e per cui risulta rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo all'accesso.

### **18. Condizioni per la vendita in alberghi, pensioni ed altri complessi turistico – ricettivi.**

(Legge n. 135 del 29.03.2001, recepita con l'art. 42 della l.r. n. 2/2002)

Le strutture in questione per l'esercizio della vendita osserveranno i seguenti criteri e condizioni:

- è consentita la vendita esclusivamente alle persone alloggiate nella struttura, perché la vendita medesima costituisce un servizio ai clienti;
- assicurare parità di trattamento alle diverse testate, anche estere se poste in vendita, assicurare, altresì, adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- non è consentita l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

### **19. Condizioni per la vendita in strutture pubbliche o private.**

Le strutture in questione per l'esercizio della vendita osserveranno i seguenti criteri:

- è consentita la vendita unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, previo accordo del gestore con il titolare della rivendita più prossima;
- non è consentita l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
- Assicurare adeguato spazio espositivo.

### **20. Sanzioni**

Per le violazioni della vigente normativa, nonché le direttive contenute nel presente Piano, si applicano le sanzioni previste dai commi 2 e seguenti dell'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.28-.

### **21. Validità del piano**

Il presente piano non è soggetto a scadenza.

Il Comune può procedere al suo aggiornamento per sopraggiunte modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica.

Ai sensi dell'art. 10, c.2 del D.A. 13/11/202, l'aggiornamento del piano è adottato con atto deliberativo del Consiglio Comunale, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate ed esistenti a livello provinciale ed, in mancanza, a livello regionale.